

**Iscritto all'Albo tenuto da COVIP con il numero 1221 - Istituito in Italia**

 Corso d'Italia, 41 - 00198 Roma  06.3688.1
 info@fontedir.it - documenti@pec.fontedir.it
 www.fontedir.it

NOTA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI

Depositata presso Covip in data 30/06/2022

PARTE I – LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE
Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 22/02/2022)

Fontedir è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Fonte istitutiva:

Fontedir è istituito in attuazione degli accordi sindacali del 18.12.1986 e 09.06.1987 e successive modificazioni ed integrazioni e di quegli ulteriori accordi collettivi tempo per tempo vigenti stipulati tra Telecom Italia e la RSA Dirigenti delle aziende del Gruppo.

Accordo	Data	Descrizione
Accordo INPDAI	18.12.1986	Costitutivo
Accordo FPT	9.06.1987	Costitutivo
Accordo FPT	02.10.1996	Costitutivo
Accordo INPDAI	28.11.1997	Costitutivo
Accordo FPT	10.12.1999	Costitutivo
Accordo INPDAI	10.12.1999	Costitutivo
Accordo RSA - Aziende	28.11.2000	Percentuali contributive, divisioni vecchi iscritti, nuovi iscritti
Accordo RSA - Aziende	04.10.2001	Revisione Statuto
Accordo RSA – Aziende	06.11.2002	Fontedir unico Fondo di Previdenza Complementare per i Dirigenti del Gruppo Telecom Italia, ex Cidif, Seat
Accordo RSA - Dirigenti	26.1.2006	Possibilità per i Dirigenti di modificare l'opzione contributiva a proprio carico
Accordo RSA - Aziende	19.07.2006	Ulteriori contribuzioni aggiuntive 5, 6, 7, 10%
Accordo RSA - Aziende	09.11.2006	Contribuzione limitata e sospensione contributiva per max 36 mesi
Accordo RSA - Aziende	15.12.2006	Conferimento TFR per vecchi iscritti anticipato a 1/1/2007
Accordo RSA - Aziende	27.06.2007	Sospensione, superato il vincolo max 36 mesi e una sola volta
Accordo RSA - Aziende	28.03.2008	Introduzione Assemblea dei Delegati, sospensione con almeno 36 mesi di anzianità estese aliquote Inps, Inpdai
Accordo RSA - Aziende	23.02.2010	Contribuzioni minime Previndai
Accordo RSA - Aziende	19.04.2021	Riduzione di un punto percentuale a carico iscritto sul primo scaglione e corrispondente aumento di un punto della contribuzione azienda sul primo scaglione (Gruppo TIM). Efficacia modifiche contributive entro 2 mesi e contribuzione limitata revocabile dopo 2 anni (valevoli per tutti gli iscritti)

Destinatari:

In coerenza con le previsioni contenute nelle fonti istitutive possono iscriversi al Fondo i dirigenti del Gruppo Telecom Italia e degli Enti indicati al comma 2 dell'articolo 5 dello Statuto.

Possono continuare ad essere iscritti al Fondo i dirigenti che non abbiano chiesto il riscatto o il trasferimento della posizione individuale. Sono associati al Fondo anche coloro che hanno aderito con conferimento tacito del TFR.

Periodicità contribuzione: Trimestrale

PERCENTUALI CONTRIBUTIVE

Aziende Gruppo TIM	Contributo			Decorrenza e periodicità
	Quota TFR	Dirigente ⁽¹⁾	Azienda	
Iscritti già occupati al 28.04.1993	4% ⁽³⁾	2%	7% ⁽²⁾	Le trattenute a foglio paga avvengono mensilmente, i versamenti vengono effettuati dalle aziende trimestralmente, entro il giorno 21 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione.
Iscritti occupati dopo il 28.04.1993	Intero	2%	7% ⁽⁴⁾	

Aziende aderenti art. 5 Statuto comma 2	Contributo			Decorrenza e periodicità
	Quota TFR	Dirigente ⁽¹⁾	Azienda	
Iscritti già occupati al 28.04.1993	4% ⁽³⁾	4%	5% ⁽²⁾	Le trattenute a foglio paga avvengono mensilmente, i versamenti vengono effettuati dalle aziende trimestralmente, entro il giorno 21 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione.
Iscritti occupati dopo il 28.04.1993	Intero	4%	5% ⁽⁴⁾	

⁽¹⁾ Misura minima del contributo dell'iscritto per avere diritto al contributo dell'azienda. L'iscritto può fissare una misura maggiore di quella prevista compilando il modulo di variazione contributiva in qualsiasi momento purché trascorso almeno un anno dalla precedente opzione con efficacia entro due mesi.

⁽²⁾ Se già iscritti alla Previdenza Complementare alla stessa data, la percentuale viene applicata sulla RGL fino a € 150.000 e per la parte eccedente di RGL viene applicata la percentuale dello 0,5%, altrimenti la percentuale viene applicata sulla RGL fino a € 100.000 e per la parte eccedente di RGL viene applicata la percentuale del 2%.

⁽³⁾ L'iscritto può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR;

⁽⁴⁾ La percentuale viene applicata sulla RGL fino a € 100.000, per la parte eccedente di RGL viene applicata la percentuale del 3%.

 E' possibile trovare informazioni sulle fonti istitutive di Fontedir nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.

LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

L'adesione è libera e volontaria e la partecipazione consente all'aderente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

La Nota Informativa, lo Statuto, il Documento sul regime fiscale, il Documento sul Multicomparto, il Documento sulle anticipazioni e l'ulteriore materiale informativo predisposto da Fontedir sono disponibili nell'area pubblica del sito internet del Fondo, presso la sede del Fondo e presso i datori di lavoro. Può essere richiesta al Fondo la spedizione del materiale.

Contribuzione

La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto prescindendo dal periodo minimo di permanenza di un anno (art. 6 Statuto).

La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione sono fissate dagli accordi collettivi che prevedono l'adesione a Fontedir, che danno la possibilità agli iscritti di determinare la contribuzione a proprio carico anche in misura superiore rispetto a quella minima prevista dalla fonte istitutiva.

L'adesione a Fontedir dà diritto a un contributo da parte del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive. Il contributo del datore di lavoro spetta unicamente nel caso in cui si versi al Fondo almeno il contributo minimo fissato dalla fonte istitutiva.

La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata. L'aderente può effettuare versamenti volontari aggiuntivi, anche una tantum, direttamente al Fondo secondo le modalità indicate sul Regolamento e sul sito web del Fondo.

La contribuzione è definita in misura percentuale sulla retribuzione utile ai fini della determinazione dell'accantonamento del TFR (RGL: Retribuzione Globale Lorda). In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza corresponsione della retribuzione, la contribuzione al Fondo è sospesa.

Forme di contribuzione a Fontedir:

a) contribuzione di base

è la contribuzione obbligatoria di base stabilita dagli accordi collettivi, definita in misura percentuale sulla retribuzione utile ai fini della determinazione dell'accantonamento del TFR; essa grava sugli Iscritti e sugli Enti e comprende anche il TFR o una quota di esso, con riferimento all'accantonamento del mese a cui la contribuzione si riferisce.

b) aggiuntiva

è la contribuzione aggiuntiva consentita dagli accordi collettivi, definita in misura percentuale sulla retribuzione utile ai fini della determinazione dell'accantonamento del TFR, che il Dirigente decide di effettuare in base ad una specifica opzione comunicata a Fontedir sulla base di apposito modulo che gli iscritti possono inviare in ogni momento dell'anno, purché siano trascorsi almeno 12 mesi dalla precedente opzione. La variazione dell'aliquota contributiva sarà applicata entro i due mesi successivi alla ricezione della comunicazione da parte dell'azienda.

Casi particolari

a) Nei casi di riduzione della retribuzione per qualsiasi causa, l'iscrizione a Fontedir permane e la contribuzione aggiuntiva e volontaria a carico del Dirigente potrà essere modificata, nell'ambito delle opzioni vigenti, a far data dal primo trimestre di contribuzione successivo al mese di riduzione della retribuzione.

b) In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza corresponsione della retribuzione, la contribuzione al Fondo è sospesa. Il Dirigente ha il diritto di proseguire volontariamente la contribuzione mediante il versamento della quota di sua competenza ed, eventualmente, anche della quota di competenza dell'Azienda; a tale scopo egli dichiarerà la sua volontà entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento sospensivo, per scritto e tramite l'Ente di appartenenza. Il contributo sarà commisurato alla retribuzione imponibile, prevista dagli accordi sindacali tempo per tempo vigenti, relativa agli ultimi dodici mesi di effettivo servizio ovvero, in mancanza, alla retribuzione media delle mensilità esistenti rapportate ad anno intero. Le modalità ed i termini del versamento dei contributi volontari saranno concordati di volta in volta con il Fondo stesso.

c) Il Dirigente che abbia maturato almeno 3 anni di iscrizione al Fondo, in costanza di rapporto di lavoro ha la facoltà di disporre unilateralmente la sospensione dell'obbligo contributivo a suo carico. La richiesta di sospensione dell'obbligo contributivo può essere inviata per posta elettronica al Fondo (che la tramette all'Azienda). Se è trasmessa all'Azienda, questa la trasmette al Fondo e produce effetti dal primo giorno del mese successivo a quello del suo ricevimento da parte dell'Azienda. Parallelamente e con le stesse modalità il Dirigente potrà riattivare l'obbligo contributivo sospeso, anche prima del decorso dei termini eventualmente fissati; la riattivazione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del ricevimento da parte dell'Azienda. Durante i periodi di sospensione dell'obbligo contributivo il TFR continua ad essere versato al Fondo e il Dirigente resta iscritto al Fondo a tutti gli effetti. Le sospensioni non hanno alcun effetto sulle regole della liquidazione della posizione individuale.

d) Il Dirigente ha facoltà di richiedere l'applicazione dell'aliquota minima da lui dovuta soltanto nei limiti della RGL lorda annua di € 150.000 se già iscritto a una forma di Previdenza Complementare alla data del 28 aprile 1993 e di € 100.000 per le altre tipologie. L'esercizio di tale facoltà avrà effetto per un periodo di tempo non inferiore a 24 mesi per tutte le domande presentate dal 1° luglio 2021 e sarà efficace entro due mesi dalla ricezione da parte dell'azienda. A fronte dell'esercizio della predetta facoltà, gli stessi limiti saranno applicati alla contribuzione a carico dell'Azienda.

Le trattenute a carico del lavoratore avvengono su base mensile, la contribuzione avviene su base trimestrale nel primo mese successivo al trimestre di competenza.

Mese di competenza	Mese di contribuzione
gennaio – febbraio - marzo	aprile
aprile – maggio - giugno	luglio
luglio – agosto - settembre	ottobre
ottobre – novembre - dicembre	gennaio (dell'anno successivo rispetto all'anno di competenza)